



TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE

Dottssa [REDACTED] nel procedimento iscritto al n 3624 /2019 ;
visto l'art.648 c.p.c.;

rilevato che gli opposenti contestano il credito allegando (tra l'altro) l'invalidità parziale dei contratti di finanziamento nei quali gli interessi venivano determinati *per relationem* con richiamo dei tassi Euribor;

che gli opposenti contestavano l'illegittimità dei tassi Euribor e contrari alle norme in tema di tutela della concorrenza e del mercato;

che l'opposto contesta le avverse allegazioni e in particolare deduce che anche in caso di accertamento dell'illegittima "formazione" del tasso Euribor, la circostanza non potrebbe inficiare la validità del contratto di finanziamento poiché le norme in tema di concorrenza non determinano la nullità dei singoli contratti a valle ma solo la nullità dell'accordo intervenuto tra imprenditori;

che, per un verso, gli opposenti contestano il quantum del credito e in particolare contestano l'illegittimità degli interessi;

che, per altro verso, impregiudicata ogni valutazione in ordine all'effettiva illegittimità della determinazione degli interessi con richiamo del tasso Euribor si deve rilevare che "il singolo utente o consumatore sia beneficiario della normativa in tema di concorrenza (per tutte cass 9 dicembre 2002 n 17475)" con conseguente "piena utilizzabilità... una volta accertate condotte di violazione della normativa di settore posta anche a loro tutela, degli accertamenti conseguiti nel procedimento di cui formalmente non sono stati parte";

che "il contratto finale tra imprenditore e consumatore costituisce il compimento stesso dell'intesa anticompetitiva tra imprenditori, la sua realizzazione finale.." e



che “teorizzare-come fa l’opposto- la profonda cesura tra contratto a monte e contratto a valle, per derivarne che, in via generale, la prova dell’uno non può mai costituire anche prova dell’altro, significa negare l’intero assetto comunitario e nazionale della normativa antitrust, la quale è posta a tutela non solo dell’imprenditore ma di tutti i partecipanti al mercato (Cass 2 febbraio 2007 n 2305, Cass n 13846/2019);

per tutti i motivi detti, ritenuto che il credito relativo alla sola somma capitale dei finanziamenti posti a base del giudizio monitorio non sia contestata,

visto l’art 648 cpc concede la provvisoria esecuzione limitatamente alla somma capitale con esclusione di interessi e di ogni altro onere.

Rinvia per la prosecuzione al 8.7.2020, ore 10.00.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Sassari 18/03/2020 .

IL GIUDICE

(Dott.ssa [REDACTED])

